

COMUNICAZIONE SOSPENSIONI/RECUPERI AGEVOLATI COVID-19

Manuale Utente

Versione 1.5

Sommario

1. Accesso al Servizio	4
5. Fac-simile delle comunicazioni.....	8
1. Sospensione art. 5. DL 9/2020	8
2. Sospensione art. 61, commi 1 e 2, DL 18/2020, conv. legge 27/2020.....	9
3. Sospensione art. 61, comma 5, DL 18/2020, conv. legge 27/2020.....	10
4. Sospensione art. 62, comma 2, DL 18/2020, conv. legge 27/2020.....	11
5. Sospensione art. 18, commi 1 e 2, DL 23/2020, conv. legge 40/2020.....	12
6. Sospensione art. 18, commi 3 e 4, DL 23/2020, conv. legge 40/2020.....	13
7. Sospensione art. 18, comma 5, primo periodo, DL 23/2020, conv. legge 40/2020.....	14
8. Sospensione art. 18, comma 5, secondo periodo, DL 23/2020, conv. legge 40/2020	15
9. Sospensione art. 78, comma 2-quinquiesdecies, DL 18/2020 conv. legge 27/2020.....	16

Introduzione

Il servizio **Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19** consente a tutti i soggetti assicuranti che hanno effettuato le sospensioni degli adempimenti e dei versamenti previste dalla normativa sull'emergenza epidemiologica da COVID-19 di comunicare all'Inail, anche attraverso i propri intermediari, le sospensioni in discorso specificando la disposizione normativa applicata e dichiarando altresì di essere in possesso delle condizioni previste dalla medesima disposizione per usufruire del beneficio.

Le disposizioni normative che hanno previsto le sospensioni sono le seguenti:

Sospensione art. 5. DL 9/2020

Sospensione art. 61, commi 1 e 2 DL 18/2020 conv. legge 27/2020

Sospensione art. 61, comma 5, DL 18/2020, conv. legge 27/2020

Sospensione art. 62, comma 2, DL 18/2020, conv. legge 27/2020

Sospensione art. 18, commi 1 e 2, DL 23/2020, conv. legge 40/2020

Sospensione art. 18, commi 3 e 4, DL 23/2020 , conv. legge 40/2020

Sospensione art. 18, comma 5, primo periodo, DL 23/2020, conv. legge 40/2020

Sospensione art. 18, comma 5, secondo periodo, DL 23/2020, conv. legge 40/2020

Sospensione art 78, comma 2-quinquiesdecies, DL 18/2020 conv. legge 27/2020


Per maggiori informazioni si rinvia alla circolare Inail 27 maggio 2020, n.23.

N.B. Per ogni regime di sospensione può essere inviata un'unica comunicazione. Una volta trasmessa la comunicazione, eventuali integrazioni o rettifiche non possono essere comunicate con il servizio **Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19**, ma devono essere trasmesse esclusivamente via PEC alla Sede competente. Solo se si intende modificare la modalità di pagamento dei premi sospesi, si può scegliere una delle due nuove opzioni previste dall'articolo 97 del DL 104/2020, selezionando il regime giuridico di interesse per cui si è già inviata la comunicazione e cliccando sul tasto Modifica.

Selezione motivo sospensione

✘ La sospensione prevista dal regime giuridico selezionato risulta già inviata

1. Accesso al Servizio



L'accesso al servizio Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19 può essere effettuato dagli utenti abilitati ai *Servizi online* Inail tramite selezione dall'elenco posizionato alla sinistra dello schermo, link **Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati >Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19** (figura 1).

Figura 1 Accesso al servizio

N.B.: l'accesso al servizio con uno dei profili disponibili per gli intermediari presuppone la scelta dell'azienda per la quale effettuare la comunicazione (figura 2).




Figura 2 Selezione azienda da parte dell'intermediario

2. Servizio Online Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19

Accedendo al servizio viene chiesto di effettuare la **Selezione motivo sospensione** dall'elenco a discesa **Motivo sospensione**, dove vengono riportati tutti i regimi giuridici che hanno previsto le sospensioni degli adempimenti e dei versamenti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (figura 3).

Figura 3 Motivo della sospensione

Il tasto **Prosegui** consente la visualizzazione della comunicazione di sospensione di cui si riportano i fac-simile al paragrafo 5- *Fac-simile delle comunicazioni*.

Il tasto **Modifica** consente la rettifica della modalità di versamento dei premi sospesi scegliendo una delle due nuove opzioni previste dall'articolo 97 del DL 104/2020, selezionando il regime giuridico di interesse per cui si è già inviata la comunicazione.

Le due modalità di versamento previste dall'articolo 126 del DL 34/2020 sono tra loro incompatibili così come anche le due modalità di versamento previste dall'articolo 97 del DL 104/2020 sono tra loro incompatibili. Il sistema in caso di scelta incompatibile mostra il seguente messaggio:

3. Compatibilità tra regimi giuridici

Il servizio verifica inoltre la compatibilità del regime di sospensione selezionato con eventuali altre comunicazioni già inviate.

Nel caso in cui il regime giuridico selezionato non è compatibile con una delle precedenti comunicazioni di sospensione già inviate viene visualizzato il seguente messaggio:

Selezione motivo sospensione

✘ Il regime di sospensione selezionato non e' compatibile con una o piu' sospensioni gia' applicate

Figura 4 Comunicazione di sospensione non compatibile

Si riporta di seguito la tabella di compatibilità tra i vari regimi giuridici che hanno previsto le sospensioni. Le caselle rosse indicano l'incompatibilità e le bianche la compatibilità.

1. Sospensione art. 5, DL 9/2020
2. Sospensione art. 61, commi 1 e 2 DL 18/2020 conv. legge 27/2020
3. Sospensione art. 61, comma 5, DL 18/2020, conv. legge 27/2020
4. Sospensione art. 62, comma 2, DL 18/2020, conv. legge 27/2020
5. Sospensione art. 18, commi 1 e 2, DL 23/2020, conv. legge 40/2020
6. Sospensione art. 18, commi 3 e 4, DL 23/2020 , conv. legge 40/2020
7. Sospensione art. 18, comma 5, primo periodo, DL 23/2020, conv. legge 40/2020
8. Sospensione art. 18, comma 5, secondo periodo, DL 23/2020, conv. legge 40/2020
9. Sospensione art 78, comma 2-quinquiesdecies, DL 18/2020 conv. legge 27/2020

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

Figura 5 Tabella di compatibilità fra regimi giuridici

4. Comunicazioni inviate



Utilizzando la funzionalità **Comunicazioni inviate** (figura 6) è possibile visualizzare l'elenco delle comunicazioni che sono state inviate dall'utente (figura 7).

Figura 4 Comunicazioni inviate











Codice Ditta ▼	Tipo Evento ▼	Data invio ▼	Stato
	Sospensione art. 18, commi 1 e 2, DL 23/2020	18/06/2020 18:07	Lavorato mail inviata  
	Sospensione art. 18, comma 5, secondo periodo, DL 23/2020	18/06/2020 18:04	Lavorato mail inviata  
	Sospensione art. 18, commi 3 e 4, DL 23/2020	18/06/2020 18:04	Lavorato mail inviata  
	Sospensione art. 78, comma 2-quinquiesdecies, DL 18/2020, conv. legge 27/2020	18/06/2020 17:57	Lavorato mail inviata  
	Sospensione art. 18, comma 5, primo periodo, DL 23/2020	18/06/2020 17:52	Lavorato mail inviata  

Figura 5 Elenco comunicazioni inviate

Nella colonna **Stato pratica** è possibile visualizzare l'iter della comunicazione inviata:

- Se la barra è di colore **giallo** la comunicazione è stata *presa in carico* dal sistema.
- Se la barra è di colore **verde** la comunicazione è stata inviata.
- Se la barra è di colore **rosso** la comunicazione non è stata inviata a causa di un possibile malfunzionamento. In questo caso è necessario inviare una segnalazione tramite il servizio *Inail risponde* della sezione *Supporto* del portale www.inail.it

È possibile visualizzare la comunicazione inviata in formato pdf. dall'apposita icona.

L'utente riceve per ogni invio una ricevuta di avvenuta trasmissione all'indirizzo mail inserito nella comunicazione stessa con allegato il pdf. dove sono riportati i dati inviati.

5. Fac-simile delle comunicazioni

1. Sospensione art. 5. DL 9/2020

Codice Ditta	Contro Codice	Ragione Sociale
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Codice Fiscale	Sede Competente	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

COMUNICO

che il soggetto assicurante, essendo in possesso dei requisiti, ha effettuato la sospensione prevista per i soggetti assicuranti con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2020, n.9) relativamente

ai versamenti in scadenza nel periodo

23/02/2020 - 30/04/2020

riferiti alle seguenti PAT

alle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 con scadenza ricadente nel periodo di sospensione, versando le rate sospese entro il 16 settembre 2020.

alla presentazione della dichiarazione delle retribuzioni 2019 che è stata trasmessa all'Istituto entro il 20 maggio 2020

alla presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione (articolo 23 DM 27 febbraio 2019) per l'anno 2020 che è stata trasmessa all'Istituto entro il 20 maggio 2020

2. Sospensione art. 61. commi 1 e 2, DL 18/2020, conv. legge 27/2020

Codice Ditta	Contro Codice	Ragione Sociale
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Codice Fiscale	Sede Competente	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

COMUNICO

- che il soggetto assicurante, essendo l'attività economica esercitata classificata con il codice ATECO 2007

- seleziona opzione -

ha effettuato la sospensione prevista per i soggetti indicati all'articolo 61, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, lettere dalla a) alla lettera s) con posizione assicurativa territoriale attiva al 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato (escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche) relativamente

- che, essendo l'attività esercitata rientrante tra quelle previste all'articolo 61, comma 2, lettera t) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27 ha effettuato la sospensione prevista per

- al versamenti in scadenza nel periodo

02/03/2020 - 30/04/2020

- alle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 con scadenza ricadente nel periodo di sospensione, versando le rate sospese entro il 16 settembre 2020.

- alla presentazione della dichiarazione delle retribuzioni 2019 che è stata trasmessa all'Istituto entro il 20 maggio 2020

- alle rate mensili derivanti dal recupero delle somme sospese a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 (articolo 8, commi 2 e 2-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156), versando le rate sospese entro il 16 settembre 2020.

- alla presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione (articolo 23 DM 27 febbraio 2019) per l'anno 2020 che è stata trasmessa all'Istituto entro il 20 maggio 2020

3. Sospensione art. 61, comma 5, DL 18/2020, conv. legge 27/2020

Codice Ditta

Contro Codice

Ragione Sociale

Codice Fiscale

Sede Competente

COMUNICO

che, essendo in possesso dei requisiti, ho effettuato la sospensione prevista per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche con posizione assicurativa territoriale attiva al 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato (articolo 61, comma 5, primo periodo, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) relativamente

ai versamenti in scadenza nel periodo

02/03/2020 - 30/06/2020

alle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 con scadenza ricadente nel periodo di sospensione, versando le rate sospese entro il 16 settembre 2020.

alla presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione (articolo 23 DM 27 febbraio 2019) per l'anno 2020 da trasmettere all'Istituto entro il 16 settembre 2020

4. Sospensione art. 62, comma 2, DL 18/2020, conv. legge 27/2020

Codice Ditta	Contro Codice	Ragione Sociale
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Codice Fiscale	Sede Competente	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

COMUNICO

che il soggetto assicurante, essendo in possesso dei requisiti, ha effettuato la sospensione prevista per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 (articolo 62, comma 2, lettera c) decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27) relativamente

ai versamenti in scadenza nel periodo

08/03/2020 - 31/03/2020

alle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 con scadenza ricadente nel periodo di sospensione, versando le rate sospese entro il 16 settembre 2020.

alle rate mensili derivanti dal recupero delle somme sospese a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 (articolo 8, commi 2 e 2-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156), versando le rate sospese entro il 16 settembre 2020.

5. Sospensione art. 18, commi 1 e 2, DL 23/2020, conv. legge 40/2020

SOSPENSIONE ART. 18, COMMII 1 E 2, DL 23/2020, CONV. LEGGE 40/2020

Codice Ditta	Contro Codice	Ragione Sociale
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Codice Fiscale	Sede Competente	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

COMUNICO

che il soggetto assicurante, essendo in possesso dei requisiti, ha effettuato la sospensione prevista per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9 aprile 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23 convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n.40, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (articolo 18, commi 1 e 2, decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n.40) relativamente

ai versamenti in scadenza nel periodo

- 01/04/2020 - 30/04/2020
- 01/05/2020 - 31/05/2020

alle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 con scadenza ricadente nel periodo di sospensione, versando le rate sospese entro il 16 settembre 2020.

- 01/04/2020 - 30/04/2020
- 01/05/2020 - 31/05/2020

alle rate mensili derivanti dal recupero delle somme sospese a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 (articolo 8, commi 2 e 2-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156), versando le rate sospese entro il 16 settembre 2020.

- 01/04/2020 - 30/04/2020
- 01/05/2020 - 31/05/2020

6. Sospensione art. 18, commi 3 e 4, DL 23/2020, conv. legge 40/2020

SOSPENSIONE ART. 18, COMMI 3 E 4, DL 23/2020 , CONV. LEGGE 40/2020

Codice Ditta	Contro Codice	Ragione Sociale
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Codice Fiscale	Sede Competente	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

COMUNICO

che il soggetto assicurante, essendo in possesso dei requisiti, ha effettuato la sospensione prevista per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9 aprile 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23 convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n.40, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (articolo 18, commi 1 e 2, decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n.40) relativamente

ai versamenti in scadenza nel periodo

01/04/2020 - 30/04/2020

01/05/2020 - 31/05/2020

alle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 con scadenza ricadente nel periodo di sospensione, versando le rate sospese entro il 16 settembre 2020.

01/04/2020 - 30/04/2020

01/05/2020 - 31/05/2020

alle rate mensili derivanti dal recupero delle somme sospese a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 (articolo 8, commi 2 e 2-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156), versando le rate sospese entro il 16 settembre 2020.

01/04/2020 - 30/04/2020

01/05/2020 - 31/05/2020

7. Sospensione art. 18, comma 5, primo periodo, DL 23/2020, conv. legge 40/2020

SOSPENSIONE ART. 18, COMMA 5, PRIMO PERIODO, DL 23/2020, CONV. LEGGE 40/2020

Codice Ditta	Contro Codice	Ragione Sociale
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Codice Fiscale	Sede Competente	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

COMUNICO

che il soggetto assicurante, essendo in possesso dei requisiti, ha effettuato la sospensione prevista per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019 (articolo 18, comma 5, primo periodo, decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n.40) relativamente

ai versamenti in scadenza nel periodo

01/04/2020 - 30/04/2020

01/05/2020 - 31/05/2020

alle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 con scadenza ricadente nel periodo di sospensione, versando le rate sospese entro il 16 settembre 2020.

01/04/2020 - 30/04/2020

01/05/2020 - 31/05/2020

8. Sospensione art. 18, comma 5, secondo periodo, DL 23/2020, conv. legge 40/2020

SOSPENSIONE ART. 18, COMMA 5, SECONDO PERIODO, DL 23/2020, CONV. LEGGE 40/2020

Codice Ditta	Contro Codice	Ragione Sociale
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Codice Fiscale	Sede Competente	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

COMUNICO

che il soggetto assicurante, essendo in possesso dei requisiti, ha effettuato la sospensione prevista per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa (articolo 18, comma 5, secondo periodo, decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n.40) relativamente

ai versamenti in scadenza nel periodo

- 01/04/2020 - 30/04/2020
- 01/05/2020 - 31/05/2020

alle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 con scadenza ricadente nel periodo di sospensione, versando le rate sospese entro il 16 settembre 2020.

- 01/04/2020 - 30/04/2020
- 01/05/2020 - 31/05/2020

alle rate mensili derivanti dal recupero delle somme sospese a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 (articolo 8, commi 2 e 2-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156), versando le rate sospese entro il 16 settembre 2020.

- 01/04/2020 - 30/04/2020
- 01/05/2020 - 31/05/2020

9. Sospensione art. 78, comma 2-quinquiesdecies, DL 18/2020 conv. legge 27/2020

Codice Ditta	Contro Codice	Ragione Sociale
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Codice Fiscale	Sede Competente	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

COMUNICO

che il soggetto assicurante, essendo l'attività economica esercitata classificata con il codice ATECO 2007

ed essendo in possesso dei requisiti, ha effettuato la sospensione prevista per imprese del settore florovivaistico (articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27) relativamente

ai versamenti in scadenza nel periodo

30/04/2020 - 15/07/2020

alle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 con scadenza ricadente nel periodo di sospensione, versando le rate sospese entro il 31 luglio 2020.

rate mensili derivanti dal recupero delle somme sospese a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 (articolo 8, commi 2 e 2-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156), versando le rate sospese entro il 31 luglio 2020.